

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 1994

**che fissa l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche**

(94/85/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile<sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva 92/116/CEE<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9,

considerando che i paesi terzi elencati nell'allegato alla presente decisione fornitori tradizionali degli Stati membri, hanno dimostrato, tramite assicurazioni fornite per iscritto e suffragate da idonea documentazione o da ispezioni in loco, che soddisfano i requisiti della Comunità;

considerando che tali assicurazioni saranno esaminate dal comitato veterinario permanente;

considerando che l'elenco suddetto si applica fatta salva la decisione 93/342/CEE della Commissione<sup>(3)</sup>, che stabilisce i criteri per la classificazione dei paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle;

considerando che in taluni casi può essere inoltre necessario specificare le parti dei paesi terzi in provenienza dai quali sono autorizzate le importazioni;

considerando che l'elenco può essere modificato in qualsiasi momento a seguito di nuove informazioni o nuove circostanze; che l'inclusione di un paese nell'elenco sarà riesaminata ogni qualvolta nuove informazioni, ottenute

segnatamente tramite ispezioni in loco, indichino che le condizioni del paese terzo possono essere mutate o che le informazioni precedenti erano incomplete, inesatte o inaccurate;

considerando che, sebbene l'elenco dei paesi terzi costituisca la base delle disposizioni comunitarie applicabili alle importazioni in provenienza dai paesi terzi di cui alla direttiva 91/494/CEE, dovranno essere adottate altre misure concernenti in particolare le condizioni specifiche di polizia sanitaria, le norme sanitarie, i piani di controllo dei residui e la certificazione, al fine di armonizzare pienamente le condizioni di importazione delle carni di pollame fresche;

considerando che, fino all'adozione da parte della Commissione della certificazione sanitaria per l'importazione di carni di pollame fresche dai paesi specificati nell'elenco, gli Stati membri possono continuare ad applicare all'importazione i loro requisiti di polizia sanitaria in vigore dal 1° gennaio 1994;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di pollame fresche in conformità con l'elenco che figura in allegato.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica dal 1° luglio 1994.

<sup>(1)</sup> GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35.

<sup>(2)</sup> GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 137 dell'8. 6. 1993, pag. 24.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 1994.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

Codice ISO	Paese	Carni di pollame fresche	Osservazioni
AR	Argentina	x	
AT	Austria	x	
AU	Australia	x	
BG	Bulgaria	x	
BR	Brasile	x	
CA	Canada	x	
CH	Svizzera	x	
CL	Cile	x	
CY	Cipro	x	
CZ	Rep. ceca	x	
FI	Finlandia	x	
HU	Ungheria	x	
IL	Israele	x	
MY	Malaysia	x	unicamente la Malaysia (occidentale) peninsulare
NO	Norvegia	x	
NZ	Nuova Zelanda	x	
PL	Polonia	x	
RO	Romania	x	
SE	Svezia	x	
SK	Rep. slovacca	x	
TH	Tailandia	x	
US	USA	x	
UY	Uruguay	x	
ZA	Sudafrica	x	
ZW	Zimbabwe	x	